



**COMUNE DI MEDESANO
PROVINCIA DI PARMA**

**REGOLAMENTO
DI TUTELA DEL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 127 in data 20.12.2010

INDICE

ART. 1 –PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI – OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA	3
ART. 4 – ABBATTIMENTI	4
ART. 5 - POTATURE.....	5
ART. 6 - INTERVENTI OBBLIGATORI E MANUTENZIONE.....	5
ART. 7 - REALIZZAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI	6
ART. 8 - USI CONSENTITI E DIVIETI IN AREE VERDI PUBBLICHE.....	6
ART. 9 – CONCESSIONE DI AREE VERDI.....	7
ART. 10 - USI ED INTERVENTI SU AREE VERDI PUBBLICHE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE.....	8
ART. 11 DIFESA ANTIPARASSITARIA	9
ART.12 – CONTROLLO ERBE INFESTANTI.....	9
ART. 17 DIFESA DELLE PIANTE NEI CANTIERI	9
ART. 18 - VALUTAZIONE DEI DANNI AL PATRIMONIO VERDE COMUNALE.....	11
ART. 13 – SANZIONI	14
ART. 14 - VIGILANZA.....	15

ART. 1 –PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento nasce come strumento di tutela e valorizzazione del verde, pubblico e privato, ritenendo opportuno non solo riconoscere allo stesso una pur essenziale, funzione estetica, ma anche adoperarsi affinché siano assicurati al verde un uso appropriato e una gestione corretta, tali da garantire tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, come richiamato dall'articolo 9 della Costituzione italiana e dallo stesso Statuto comunale (art. 3, lett. M).

Si riconosce altresì al verde urbano un ruolo sociale, trattandosi di un elemento insostituibile nel paese, nei quartieri e in prossimità delle residenze, degli spazi di riposo in quanto potenziale luogo di relazione, di gioco, di socializzazione tra anziani, adulti e bambini.

Il Comune con il presente regolamento intende preservare e salvaguardare tutte le aree a verde pubblico e privato.

In particolare con il regolamento, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti, il Comune si impegna a proteggere, tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo del territorio, consapevole del ruolo determinante che gli alberi svolgono nella preservazione del suolo e sulla qualità della vita dei cittadini che lo abitano.

A tale scopo, si riconosce la necessità di creare una rete di iniziative culturali, anche con il coinvolgimento dei gruppi locali di volontariato, mirate ad innalzare e a diffondere il livello di conoscenza ecologica tra i cittadini, con particolare attenzione alla formazione dei dipendenti pubblici che hanno la responsabilità di gestire e tutelare il patrimonio del verde pubblico e privato.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento disciplina la tutela e la valorizzazione del verde ai sensi del LR 2/77, formulando normative per la conservazione, il ripristino, il potenziamento, l'uso del verde e l'abbattimento di alberi.

L'applicazione del Regolamento, relativamente agli adempimenti a capo del Comune, compete al settore "LL.PP. - servizi manutentivi" che potrà coinvolgere altri servizi comunali per dare attuazione alle disposizioni regolamentari.

Gli interventi sulle aree verdi, gli abbattimenti, le sostituzioni e compensazioni, i diradamenti e le potature, i trattamenti fitosanitari, gli scavi in prossimità di alberi, la protezione delle alberature e più in generale tutti gli interventi per i quali è previsto il rilascio di nulla-osta o di autorizzazione, devono essere eseguiti in osservanza delle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico.

La valutazione dei danni arrecati al patrimonio verde pubblico sarà effettuata tenendo conto dei disposti dell'art. 14.

ART. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI – OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

Gli interventi di cui al presente titolo da eseguire sul verde privato sono soggetti a preventiva **autorizzazione** dell'Ufficio Tecnico.

Gli interventi di competenza del Comune su aree pubbliche devono essere verificati e /o concordati tra i competenti servizi comunali.

Gli interventi di cui all'art.4 e 5 nel verde privato soggetti a preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico riguardano:

- le alberature aventi circonferenza superiore 60 cm, rilevata a 1 metro dal colletto, le piante con più tronchi, se almeno uno di essi presenta una circonferenza di 30 cm.
Tale soglia è maggiorata in due casi: fino a 90 cm per le specie a crescita veloce e fino a 120 cm per le specie infestanti.
- gli alberi sottoposti a tutela, e/o rientranti nel piano paesistico, o finanziati dalle istituzioni.
- gli alberi di pregio, individuati ai sensi della L.R. 2/77 e del D.M. 412/87, i parchi e i giardini compresi negli elenchi di cui alle Leggi Nazionali e Regionali sono soggetti alla tutela delle specifiche norme di legge;

L'autorizzazione s'intende tacitamente concessa decorsi trenta giorni dall'inoltro della relativa domanda, sempre che non sia intervenuta esplicita pronuncia da parte dell'Ufficio Tecnico.

ART. 4 – ABBATTIMENTI

L'abbattimento di alberi ad alto fusto è consentito soltanto per:

- opere dichiarate di pubblica utilità,
- salvaguardia dell'incolumità di persone o animali,
- morte della pianta;
- gravi fitopatologie;
- danni provocati a manufatti privati o pubblici;

Per stabilire se ricorrano le condizioni per l'abbattimento saranno considerati i seguenti fattori:

- specie e dimensioni dell'albero;
- compatibilità dell'albero in relazione allo spazio in cui è collocato;
- stato di conservazione;
- età;
- sesto di impianto;
- vicinanza a manufatti di superficie o interrati;
- densità di verde della zona;
- disagi e/o danneggiamenti provocati dall'albero;
- costi di manutenzione.

Per ottenere l'autorizzazione all'abbattimento occorre presentare all'Ufficio Tecnico una richiesta contenente:

- le motivazioni dell'intervento;
- documentazione fotografica specifica sull'essenza da rimuovere e panoramica dell'intera area verde o giardino;
- individuazione sulla documentazione fotografica o planimetrica dell'ubicazione della nuova piantumazione con indicazione dell'essenza prescelta.

In caso di grave pericolo per l'incolumità a persone e/o cose, l'interessato può avanzare richiesta motivata di abbattimento in ordine alla quale l'ufficio tecnico si pronuncia entro 48 ore. Qualora venga accertata l'insussistenza del grave pericolo, il richiedente sarà soggetto ad una sanzione per procurato allarme.

Gli alberi abbattuti, siano essi di proprietà pubblica o privata, dovranno essere sostituiti nel rispetto dei disposti del Codice Civile art. 892 e succ. e del D.L.vo n. 285/1992 (Codice della Strada) e ss.ii.mm. .

Inoltre per quanto attiene alle alberature di proprietà privata:

- La sostituzione dovrà essere di una nuova pianta per ciascuna abbattuta.
- Nel caso in cui le sostituzioni siano inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee, distanze ecc. la situazione andrà ampiamente documentata.
- Le alberature abbattute abusivamente e/o compromesse devono essere sostituite a cura e spese dei responsabili.

ART. 5 - POTATURE

Un albero piantumato a consona distanza da confini, fabbricati ed altre essenze e coltivato con buona norma botanica, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature.

Gli interventi di capitozzatura ,cioè i tagli che interrompono la "freccia" dell'albero e quelli praticati sulle branche superiori a cm 70 di circonferenza , sono considerati come abbattimenti e pertanto assoggettati alle norme di cui all'articolo 4.

Le eventuali potature, si devono eseguire secondo la tecnica definita «potatura a tutta chioma tramite taglio di ritorno». E' fatto obbligo invece di rimuovere tutte le branche disseccate in quanto potenziale pericolo per la pubblica incolumità anche per le alberature private nel caso in cui le stesse prospettino su un'area pubblica o di uso pubblico.

ART. 6 - INTERVENTI OBBLIGATORI E MANUTENZIONE

1. Qualora le condizioni in cui si trovano le aree private sistemate o lasciate a verde possano creare problemi di carattere igienico sanitario (quali presenza di ratti, insetti infestanti, parassiti, presenza di animali selvatici e/o randagi, abbandono di rifiuti tossico nocivi ecc.) nonché danni e pericoli a persone o cose anche verso i confinanti, i proprietari o gli aventi titolo sono tenuti ad effettuare i seguenti interventi:
 - a) pulizia dell'area da rifiuti;
 - b) interventi necessari a tutela della pubblica incolumità;
 - c) manutenzione e pulizia mediante sfalcio periodico dell'erba e della vegetazione infestante delle aree a parco, a giardino, delle aree di pertinenza delle alberature, nonché delle aree a verde libere da edificazioni; E' vietato destinare tali aree a depositi all'aperto anche temporanei di merci o materiali.
 - d) rimozione di parti legnose secche;
 - e) difesa da parassiti con mezzi idonei e prodotti fitosanitari a bassa tossicità per l'uomo e l'ambiente;
 - f) interventi di rimozione parziale o totale su alberi parzialmente o in toto distrutti dagli agenti atmosferici, dal fuoco o altre cause (danni accidentali irreversibili, marciscenze, marciumi radicali estesi, ecc.) ferme restando le procedure dell'art. 4 e 5;

2. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'oggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,50 rispetto al medesimo.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
4. Detti interventi manutentivi devono essere comunicati ed autorizzate dai competenti uffici comunali qualora la loro esecuzione renda necessaria l'occupazione anche parziale di suolo pubblico.
5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di pronta rimozione .

A tal fine sono richiamate tutte le disposizioni in merito dettate dal D.Lgs 285/92 (nuovo codice della strada).

Sono ammesse sostituzioni o spostamenti di alberi di alto fusto per realizzare progetti di risistemazione generale dei giardini, nel rispetto degli articoli precedenti.

ART. 7 - REALIZZAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI

I progetti edilizi che riguardino aree verdi, i progetti di aree verdi compresi in Piani Urbanistici Attuativi, nonché il rifacimento totale dei giardini privati, devono essere sottoposti alla preventiva **autorizzazione** e alle eventuali prescrizioni dell'Ufficio Tecnico al fine di verificare la compatibilità delle opere relative al verde con quanto disposto dal presente Regolamento.

Qualora l'intervento edilizio sia soggetto a DIA, l'ufficio competente eserciterà entro i termini di legge le necessarie verifiche anche in relazione alle presenti disposizioni regolamentari.

La predisposizione dei progetti o comunque tutti gli interventi per nuove piantumazioni sia di arbusti che di piante ad alto fusto, dovranno rispettare i disposti del Codice della Strada, Regolamento d'Attuazione e ss.ii.mm. con particolare riferimento alle distanze dai confini pubblici.

ART. 8 - USI CONSENTITI E DIVIETI IN AREE VERDI PUBBLICHE

Le aree verdi pubbliche sono destinate al riposo, allo svago, alla socializzazione e alle attività ricreative e educative, nel rispetto delle seguenti limitazioni finalizzate al benessere e sicurezza dei cittadini e alla salvaguardia del verde e della fauna .

Nelle aree verdi non sono ammessi comportamenti che compromettano la fruizione e la conservazione della vegetazione esistente.

1. E' vietato nelle aree verdi pubbliche:
 - a. distruggere, danneggiare, tagliare e compromettere in qualunque modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, frutti compresi danneggiare i prati e calpestare le aiuole fiorite;
 - b. raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, licheni, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, fatta eccezione per chi ne ha l'autorizzazione per ragione di studio e ricerca;
 - c. abbandonare, catturare, molestare o ferire animali, nonché sottrarre uova e nidi;
 - d. inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
 - e. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;

- f. utilizzare aree a bosco, a parco, nonché aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiali di qualsiasi tipo;
- g. rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinarle con scarichi o scariche in proprio;
- h. effettuare, nelle aree di pertinenza delle alberature, ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante nonché asporto di terriccio;
- i. compromettere gli apparati radicali con scavi di qualsiasi natura;
- j. depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque tossiche;
- k. accendere fuochi.
- l. danneggiare l'arredo urbano e le attrezzature ludiche o di qualsiasi altro genere nelle aree attrezzate
- m. ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree;
- n. provocare danni a strutture e infrastrutture;
- o. permettere ad un animale in proprio affidamento di molestare, aggredire o ferire persone o altri animali;
- p. utilizzare qualsiasi mezzo a motore;
- q. utilizzare biciclette al di fuori delle apposite piste o dei percorsi consentiti;
- r. affiggere cartelli, manifesti e simili, cavi, tiranti, e luminarie,

2. Nei parchi gioco comunali il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio esonera da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

3. Il gioco libero, all'interno dei parchi attrezzati è vietato ogni qual volta intralci ed interferisca con il libero accesso alle attrezzature

4. Il gioco del calcio è vietato nell'ambito dei parchi gioco

5. L'utilizzo delle strutture ludiche fisse (giochi gonfiabili, scivoli, altalene, castelli, casette, giostre, funivie....) è vietato ai maggiori di anni 14 (quattordici)

6. Relativamente all'accesso di animali domestici e di affezione nelle aree verdi si distingue tra :
- a) aree nelle quali vige il divieto di accesso agli animali domestici e tra questi tutti i parchi gioco attrezzati;
 - b) aree ove l'accesso è consentito agli animali domestici e di affezione condotti al guinzaglio;
 - c) aree per animali ove gli stessi possono essere lasciati liberi da guinzagli e museruola.

7. Nelle aree sub. **b)** e **c)** i conduttori degli animali devono essere muniti di mezzi appropriati per il prelievo delle feci da utilizzare in caso di necessità.

L'accesso e gli usi consentiti nella varie aree saranno indicati con specifica segnaletica posta agli ingressi principali.

ART. 9 – CONCESSIONE DI AREE VERDI

I cittadini residenti nel Comune di Medesano possono, in forma singola od associata, rivolgere istanza scritta al Comune per ottenere in concessione aree di verde pubblico adiacenti alle proprie abitazioni unitamente al permesso di procedere gratuitamente alla loro manutenzione

ordinaria (sfalcio e pulizia) e straordinaria (piantumazioni, sistemazione percorsi, ecc.).

Il Comune, attraverso il responsabile del competente settore, può assentire a tale richiesta limitatamente a quelle aree che non incidano sull'organizzazione urbanistica della zona, e che non presentino aspetti di particolare pregio od interesse per l'Amministrazione Comunale.

I lavori di sistemazione delle aree, qualificabili come manutenzione straordinaria, quali percorsi o piantumazioni, dovranno essere preventivamente assentiti dal Comune e corredati oltre che dalla descrizione delle opere, anche da planimetrie esplicative.

In ogni caso dovrà essere preservato l'uso pubblico di dette aree.

In presenza di più domande per la medesima area sarà privilegiata la richiesta presentata in forma associata e poi il richiedente con il maggior fronte di confine con l'area stessa

L'assenso di cui al c.2 potrà essere revocato in qualsiasi momento o per inadempienza del manutentore agli impegni assunti o per sopravvenuta esigenza di conduzione diretta dell'Amministrazione, senza che lo stesso manutentore possa avanzare richieste o accampare alcun diritto.

Il concessionario non matura alcun diritto in relazione all'attività svolta su tali aree.

Al concessionario è fatto divieto:

- a) di erigere baracche o altre strutture (se non eccezionalmente autorizzato), salvo panchine e giochi;
- b) di usare sostanze tossiche vietate dalle normative sanitarie e a tutela dell'ambiente. L'impiego di pesticidi è da considerarsi di norma vietato, salvo approvazione preventiva dei competenti uffici U.S.L ed autorizzazione del Comune;

L'intenzione da parte dei privati di installare strutture ludiche e arredi all'interno di parchi e aree verdi deve essere manifestata all'Ufficio Tecnico per la relativa autorizzazione e per il successivo controllo di quanto installato e / o posizionato e/o realizzato, allo scopo anche di acquisire eventuali certificati di corretto montaggio.

Il Comune nell'ambito delle proprie disponibilità ed in ragione alla natura, complessità ed al carattere di pubblica utilità dell'intervento eseguito dal concessionario, potrà valutare a suo insindacabile giudizio un proprio concorso nei lavori di smaltimento degli sfalci e di partecipazione alle spese vive sostenute.

ART. 10 - USI ED INTERVENTI SU AREE VERDI PUBBLICHE SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Su richiesta di cittadini, Enti Pubblici e Privati, Società, Gruppi o Associazioni, possono essere consentite le attività elencate nel c.4, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti.

In tali casi l'Ufficio Tecnico formula il proprio parere vincolante e le prescrizioni necessarie per la salvaguardia del patrimonio verde, determinando l'entità dei depositi cauzionali che subordinano il ritiro dell'autorizzazione.

L'istanza deve pervenire munita delle seguenti indicazioni:

- tipologia e motivo dell'intervento, area e volume di occupazione.
- planimetria in scala adeguata, con l'esatta individuazione dell'area oggetto dell'intervento e degli eventuali alberi e arbusti che potrebbero essere coinvolti nell'intervento.

Sono consentiti previa autorizzazione:

- a) l'introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo;
- b) la messa a dimora di piante;
- c) la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
- d) l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
- e) l'affissione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa;
- f) lo scavo in prossimità di alberature;
- g) le sostituzioni, compensazioni, diradamenti di alberi;
- h) i trattamenti fitosanitari;
- i) la posa di arredi, attrezzature per il gioco, fioriere, fontane, segnaletica e recinzioni;
- j) ogni altra opera da eseguire su aree verdi pubbliche fuori o entro terra.

ART. 11 DIFESA ANTIPARASSITARIA

La difesa antiparassitaria ha lo scopo di tutelare il patrimonio verde ornamentale da parassiti animali e vegetali che possono aggredire le piante e danneggiarle gravemente, fino a farle morire.

Per parassiti dannosi per le piante e che in certi casi possono essere pericolosi anche per la salute delle persone, la lotta è resa obbligatoria da specifiche disposizioni di legge.

L'Ufficio Tecnico, in collaborazione con il Servizio Fitosanitario regionale, ha il compito di individuare le situazioni di rischio per lo stato sanitario delle piante e di intervenire, con l'applicazione di appropriati trattamenti antiparassitari sulla base delle proprie disponibilità e risorse.

La scelta dei prodotti fitosanitari va fatta nel rispetto di prodotti chimici ad azione antiparassitaria in ambiente urbano, secondo la normativa vigente.

ART.12 – CONTROLLO ERBE INFESTANTI

La distribuzione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante su aree non utilizzate ad agricoltura comporta l'applicazione del D.P.R. 290/2001, e della L.R. 3/2004 e loro ss.mm.ii.

ART. 13 DIFESA DELLE PIANTE NEI CANTIERI

Nelle aree di cantiere è obbligatorio adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.) delle alberature in modo particolare gli adempimenti di cui sotto andranno applicati alle alberature di cui all'art. 3 ed eventuali altre segnalate dagli uffici comunali competenti, rispettando l'area di pertinenza delle alberature, individuata dalla superficie derivante dalla proiezione a terra della chioma, e precisamente:

- a) All'interno dell'area di pertinenza delle alberature (comprese le radici) non devono aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo, fitotossiche o pavimentazioni impermeabilizzanti né transito di mezzi pesanti.
- b) Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno. Dopo l'allontanamento del materiale protettivo il suolo deve essere scarificato manualmente in superficie avendo cura di non danneggiare le radici sporgenti. Al termine dei lavori nell'area devono essere ripristinate le condizioni originarie.
- c) Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di m. 5 dell'area di pertinenza di alberi e cespugli; fuochi all'aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di m. 20 dell'area di pertinenza di alberi e cespugli
- d) le parti aeree di alberi e arbusti, nell'ambito di cantiere, devono essere protette da una recinzione in materiale plastico che racchiuda una superficie di estensione pari dell'area di pertinenza e per almeno m. 2 di altezza.
Se per insufficienza di spazio non è possibile perimetrare la suddetta superficie, si deve procedere ad una incamicatura del tronco con tavole di legno alte almeno m 2 e, ovviamente, in misura adeguata per gli arbusti . Non bisogna collocare le tavole sulla sporgenza di radici nonché inserire nel tronco chiodi e simili.
Tra le tavole ed il tronco va interposto del materiale che funga da ammortizzatore come, ad esempio uno o più pneumatici.
Eventuali rami pendenti devono essere legati all'insù avendo cura di proteggere i punti di legame con materiale che eviti scorticazioni.
- e) le aree di pertinenza delle alberature non possono in alcun modo essere rese impermeabili con pavimentazioni o altre opere edilizie , così come non possono essere effettuati ricarichi superficiali di terreno.
- f) le distanze minime di rispetto da mantenere durante l'esecuzione di uno scavo, in prossimità di alberature, devono essere pari all'area di pertinenza.
Le distanze si considerano sempre tra il filo del tronco e il filo dello scavo.
In ogni caso l'Ufficio Tecnico si riserva il diritto di imporre l'esecuzione di scavi a distanze superiori in prossimità di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico e/o storico e qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o patologiche.
L'ufficio si riserva, inoltre, di autorizzare la deroga dalle misure citate solo in presenza di situazioni per le quali non sia oggettivamente possibile procedere secondo le indicazioni sopra elencate.
Nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori devono essere adottate particolari attenzioni quali ad esempio: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante

(spingitubo, ecc.).

Nel caso in cui si dovesse procedere al taglio di radici queste dovranno essere recise con un taglio netto e rifilate con utensili affilati e disinfettati; una volta eseguita tale procedura è necessario disinfettare le radici con sostanze fungicide adeguate, ricoprire con terriccio idoneo ed eventuale innaffio.

Ad ogni buon conto le radici devono rimanere scoperte per periodi brevissimi sia nella stagione vegetativa, per evitarne il disseccamento, sia nella stagione invernale per impedirne il gelo.

Infine se le recisioni radicali fossero tali da compromettere la staticità dell'albero interessato, l'Ufficio Tecnico valuterà l'eventuale possibilità di abbattimento dell'albero medesimo rilasciando apposita autorizzazione secondo quanto indicato all'art.4.

Se la sostituzione di quest'ultimo non potesse essere eseguita nello stesso punto, bisogna procedere ad un opportuno reintegro secondo quanto previsto dall'art. 4.

- g) realizzazione di fondazioni discontinue su plinti ad una distanza l'uno dall'altro non inferiore a m 1,50., nel caso in cui vengano costruite murature ad una distanza inferiore a m 2,50 dal tronco di alberi,

ART. 14 - VALUTAZIONE DEI DANNI AL PATRIMONIO VERDE COMUNALE

1. La stima del valore del danno procurato sulla base delle sotto indicate tabelle compete all'Ufficio Tecnico.
2. La stima deve considerare gli eventuali costi sostenuti dal Comune per eliminare situazioni di pericolo, rimozione di risulta, ripristini e ogni altro causato danno.
3. Il danneggiatore deve sostenere, oltre al citato indennizzo, la sanzione prevista di cui all'art. 15.

PER LA STIMA DEI DANNI va osservata la seguente metodologia

-Valore ornamentale

a) Abbattimenti

Nel caso in cui si debba procedere all'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, senza autorizzazione o a seguito di incidenti provocati da veicoli o per atti vandalici, di cui si stata accertata la responsabilità degli autori, il Comune si riserva il diritto di chiedere un indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale del soggetto danneggiato.

L'indennizzo sarà calcolato con la seguente formula:

$$I = V.o. + S.a. - V.I.$$

dove:

I= Indennizzo spettante al Comune

V.o. = Valore ornamentale

S.a. = Spese di abbattimento

V.I. = Valore di mercato del legname da opera ritraibile

b) Interventi sulla chioma

Nel caso in cui vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome in corso di lavori, o in seguito ad incidenti provocati da veicoli o per atti vandalici il Comune si riserva il

diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del soggetto interessato.

L'indennizzo sarà calcolato con la seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s.$$

dove:

I = Indennizzo spettante al Comune

V.o.p. = Valore ornamentale precedente l'intervento

V.o.s. = Valore di ornamentale successivo all'intervento.

c) Danno biologico all'apparato radicale

Nel caso in cui vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle radici in corso di lavori, o per atti vandalici il Comune si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del soggetto interessato.

Ciò in quanto i danni all'apparato radicale provocano un deperimento generale del soggetto arboreo.

L'indennizzo sarà calcolato con la seguente formula:

$$I = V.o. \times P.$$

dove:

I = Indennizzo spettante al Comune

V.o. = Valore ornamentale

P = Incidenza percentuale riferita alla superficie dell'area danneggiata derivata dalla proiezione sul terreno dell'area totale della chioma.

d) Altri danni

Qualora si riscontrassero danni (scortecciamenti, rotture, ecc.) al tronco e ai rami dove per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami ecc. l'indennizzo è pari alle spese sostenute per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata.

Le modalità di calcolo degli indennizzi per i danni sopra elencati sono illustrate nelle tabelle.

La metodologia per la stima del valore ornamentale è la seguente:

a) Prezzo di vendita al dettaglio (rilevato presso i vivai produttori di piante ornamentali) relativo ad una pianta, appartenente alla stessa specie e varietà di quella oggetto della stima, dotata di circonferenza 10 - 12 cm. per le latifoglie o 15 - 18 cm. per le conifere (altezza delle conifere 2,5 - 3,00 m).

b) Indice relativo alla specie e varietà

Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo individuato al punto a).

Quindi: $b = a/10$

Questo valore porta all'interno del procedimento di stima il significato del costo di acquisto del giovane soggetto; esso è più o meno elevato a seconda del costo della piantina del vivaio.

c) Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

Punteggio	Descrizione
10	Pianta sana, vigorosa solitaria o esemplare;
9	Pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare;
8	Pianta sana, vigorosa, in gruppo;
7	Pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare;
6	Pianta sana, media vigoria, in filare;
5	Pianta sana, media vigoria, in gruppo;
3	Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare;
2	Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria;
1	Pianta senza vigore, malata;
0.5	Pianta priva di valore

d) Indice secondo la localizzazione

Punteggio	Descrizione
10	Centro città;
8	Media periferia;
6	Periferia ;
4	Parchi esterni;
2	Zone rurali;

e) Indice secondo le dimensioni:

Circonferenza	Indice	Circonferenza	Indice	Circonferenza	Indice
Cm		cm		cm	
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34

110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

f) Deprezzamento al prezzo a) da applicare nel caso in cui l'esemplare all'atto del danno avesse subito:

Punteggio	Descrizione
10%	Potatura leggera di rami secchi
30%	Potatura forte di branche principali
50%	Dendrochirurgia su cavità
70%	Potatura forte più dendrochirurgia

g) Valore ornamentale

$$V.o. = (b \times c \times d \times e) - f$$

ART. 15 – SANZIONI

Le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento s'intendono automaticamente sostituite o abrogate.

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

La irrogazione delle sanzioni avviene con le modalità e secondo le procedure di cui alla legge 24-11-89 n. 689.

La determinazione dei limiti minimo e massimo delle sanzioni è fatta nei termini seguenti:

NORMA VIOLATA (Art.)	LIMITE MINIMO IN EURO	LIMITE MASSIMO IN EURO
4 – assenza di autorizzazione	150,00	500,00
4 – mancata ripiantumazione	80,00	500,00
5	50,00	300,00
6.1 da a) a c)	80,00	500,00
6.1 da d) a f)	25,00	150,00
6.2, 6.3, 6.5	25,00	150,00
6.4	80,00	500,00
8.1 da a) a k)	50,00	300,00
8.1 da l) a r)	40,00	250,00

8.3, 8.4	25,00	150,00
8.6, 8.7	50,00	300,00
9	100,00	500,00
11	100,00	500,00
13	100,00	500,00

Le sanzioni amministrative saranno irrogate senza pregiudizio per il risarcimento dei danni arrecati dagli illeciti amministrativi al patrimonio verde, danni che saranno valutati in applicazione dei criteri definiti dal presente regolamento.

ART. 14 - VIGILANZA

Le infrazioni alla norma del regolamento sono accertate dagli agenti con qualifica di ufficiali e di agenti Polizia Giudiziaria e dagli altri soggetti individuati per legge.

Il personale dovrà riferire all'amministrazione Com.le circa le violazioni contestate e più in generale sui comportamenti tenuti dal pubblico sulle aree aperte alla fruizione.

ESEMPIO DI TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE ORNAMENTALE

data rilevamento:

località:

Riferimento	Specie	Prezzo	Di Indice	Indice	Indice	Indice	Totale	Deprezzamento	Valore
	Vendita			estetico	Località	dimensioni	Parziale		Ornamentale
	(euro)	a/10		sanitario		(bxcxdxe)	%	(euro)	(f-h)
	a	b		c	d	e	f	g	h
						(euro)			(euro)
									i

ESEMPIO:località: Viale Pubblico Passeggio

Riferimento	Specie	Prezzo di Vendita	Indice	INDICE ESTETICO SANITARIO	INDICE LOCALITA'	INDICE DIMENSIONI	TOTALE PARZIALE	Deprezzamento		VALORE ORNAM. LE
		(euro)	a/ 10				(bxcxdxe)			(f-h)
				Sanitario			(euro)	(%)	(euro)	(euro)
		A	b	C	D	e	f	g	h	i
n. 155	Platanus	150,00	15,00	10	10	1,00	1500,00	10	15	1.485,00